Pubblicato il 01/03/2022

N. 00269/2022REG.PROV.COLL.

N. 00590/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Castelli, Carlo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Corpo della Capitaneria di Porto, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1243/2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Corpo delle Capitaneria di Porto e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto monocratico n. 386/2021 del 29/05/2021;

Vista l'ordinanza cautelare n. 456/2021 dello 09/07/2022;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Maria Immordino;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.E'stata appellata, con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche, la sentenza del TARS – Palermo, n. 1243/2021, che ha respinto il ricorso introduttivo per l'annullamento:

- dell'ordine di impiego ufficiali (CP) n. 83522 del 21 giugno 2019, con cui è stato disposto il trasferimento del -OMISSIS-(ora -OMISSIS-) (CP) -OMISSIS- presso la sede del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – VI Reparto in Roma dal 28 luglio 2019;

- la scheda valutativa n. 22 redatta per "*compimento del periodo massimo di un anno non documentato*" dello stesso Ufficiale, relativamente agli incarichi assolti dal 26/02/2018 al 25/02/2019, redatta in data 10 maggio 2019 e notificata al ricorrente il 13 maggio 2019;

- l'ordine di impiego ufficiali (CP) n. 61585 del 18 maggio 2021 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con cui è stato disposto il trasferimento presso la sede di Palermo a partire dal 23 maggio 2021.

2. E' opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti sottesi alla controversia in oggetto.

2.1. Con provvedimento prot. n. 83522 del 21 giugno 2019 il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porti ha trasferito il -OMISSIS-(ora -OMISSIS-) -OMISSIS- in servizio a Trapani presso la sede di Roma.

2.3. Il ricorrente eccepiva: violazione di legge (artt. 1025 e ss. del codice dell'ordinamento militare; artt.3, 24, comma 2, 52, comma 3, 97 e 113 della Costituzione; degli artt. 1, 3 e 21 *octies* della L. n. 241 del1990; art. 42 *bis* del d.lgs. n. 151 del 2001; artt. 1370 e ss. del codice dell'ordinamento militare); l'illegittimità della scheda valutativa in quanto redatta da soggetti non imparziali; eccesso di potere sotto svariati profili (falsità del presupposto; violazione del principio di proporzionalità; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; macroscopica illogicità; irragionevolezza; sviamento di potere; ingiustizia manifesta) nonché violazione di circolari interne.

In particolare il ricorrente sosteneva che il trasferimento era ingiustificato, discriminatorio, sproporzionato e non teneva conto delle proprie esigenze familiari. Denunciava altresì carenza d'istruttoria e di motivazione.

Inoltre, ritenendo che il provvedimento di trasferimento fosse ritorsivo nei suoi confronti, ha promosso un procedimento innanzi all'Autorità anticorruzione che, con provvedimento n. 75 del 22 gennaio 2020, ne ha disposto l'archiviazione, concludendo per l'infondatezza totale della "denuncia" sporta dal ricorrente. È interessante ai fini della decisione dell'appello in epigrafe, richiamare alcuni punti del provvedimento dell'ANAC. L'Autorità con la delibera di archiviazione ha sconfessate e cassate la totalità delle eccezioni rivendicate nell'atto di appello, in particolare, considerando giuridicamente irrilevante la segnalazione effettuata dall'odierno appellante ex art. 54 *bis*, ha nettamente escluso qualunque natura ritorsiva o vessatoria del disposto trasferimento ed ha, al contrario, accertato "*che il*

presunto responsabile, al momento dell'adozione della misura ritenuta ritorsiva, non era a conoscenza della precedente segnalandone presentata dal whistleblower (...) Ciò in quanto, chi adotta la misura non può agire con intento punitivo/ritorsivo se non conosce l'esistenza della precedente segnalandone del whistleblower". Concludendo il procedimento con due massime che gettano anche una luce dirimente sul presente appello:

- *l'avvio della procedura per la declaratoria di incompatibilità ambientale in data antecedente alla segnandone del whistleblower, il suo corretto svolgimento e la sussistenza di fatti ulteriori e diversi sui quali si basa la declaratoria di incompatibilità ambientale costituiscono elementi indicatori utili per escludere la sussistenza dell'intento ritorsivo in capo al soggetto firmatario del trasferimento.*
- *Il nesso di causalità tra la segnalazione del whistleblower e la misura ritenuta ritorsiva viene meno laddove è possibile affermare che tale misura sarebbe comunque stata adottata anche in assenza della segnalazione. In tal caso, quindi, la segnalazione del whistleblower si inserisce nella vicenda in modo del tutto neutro in quanto non può dirsi la causa scatenante dell'adozione della misura contestata.*

L'Autorità ha, con ampia e dettagliata motivazione, dopo aver precisato che "*l'Anac non può sindacare la legittimità della decisione del Comando Generale di dichiarare l'incompatibilità ambientale posta a base di quel provvedimento*" non potendo entrare nel merito delle scelte dell'Amministrazione, escluso espressamente il carattere ritorsivo e/o discriminatorio della declaratoria di incompatibilità ambientale e del conseguente trasferimento disposto nei confronti del ricorrente. Smentendo categoricamente, con puntuali osservazioni, gli episodi riferiti dal ricorrente a sostegno della sua tesi.

2.4. Il provvedimento impugnato, con istanza urgente di sospensiva, si fondava su ragioni di incompatibilità ambientale, avendo il ricorrente, come risulta dagli atti depositati in giudizio, mantenuto "*costantemente*" "*un atteggiamento ostile verso il Comando, i colleghi e, soprattutto, verso l'utenza*"; sottolineandosi una "*esuberanza caratteriale fuori da ogni prevedibilità*".

L'istanza di sospensione è stata accolta inaudita altera parte e rigettata collegialmente. Impugnata innanzi al CGARS l'appello è stato accolto con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati, per inadeguatezza della motivazione e a tutela dei figli minori del ricorrente.

3. Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui si chiede l'annullamento della scheda valutativa, stante che si tratta di un atto estraneo al contestato procedimento di incompatibilità ambientale, da cui è scaturito l'ordine di trasferimento, e come tale non impugnabile, se non per vizi propri (non dedotti nella specie), non essendo ravvisabile alcuna connessione tra il documento valutativo impugnato ed il trasferimento d'autorità; infondato nel merito la restante parte del ricorso, rientrando i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, nella categoria degli "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; come tali detti provvedimenti sono sottratti alle regole generali sul procedimento amministrativo (vedi art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010) e, laddove adottati per incompatibilità, non richiedono una diffusa motivazione.

4. La sentenza è stata gravata con l'appello in epigrafe, con contemporanea richiesta di misure cautelari monocratiche.

4.1. Con decreto monocratico n.386/2021 del 29/05/2021 è stata respinta l'istanza di decreto cautelare

con la quale si chiedeva la "*sospensione urgente dell'ordine di impiego emesso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in data 18 maggio 2021, prot. n. 61585, con cui è stato disposto il trasferimento presso la sede di servizio di Palermo a partire dal 23 maggio 2021 del C.C. (CP) -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali*", in considerazione del fatto che, "*fermo restando che i requisiti del* periculum in mora e del fumus boni iuris *dovranno essere vagliati nella propria sede*

collegiale", non "*sembrano sussistere i requisiti di indilazionabilità ed indifferibilità dell'invocata (eccezionale) tutela monocratica, laddove si consideri che non è dimostrato né che l'assegnazione a Palermo renda impossibile l'esercizio delle funzioni di vicesindaco ed assessore allo stesso affidate, né che impedisca di attendere alla cura della prole*".

4.2. Con ordinanza cautelare n. 456/2021 dello 09/07/2021 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza, per insussistenza del *fumus*, stante anche l'ampia discrezionalità che assiste le determinazioni in punto di incompatibilità ambientale.

4.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale Corpo delle Capitaneria di Porto e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, depositando un'articolata memoria.

5. All'udienza pubblica del 23/02/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello affidato a due motivi, a loro volta articolati in numerose censure, che riproducono in generale i motivi del ricorso introduttivo, è infondato.

6.1.Con il primo motivo di ricorso, l'appellante lamenta l'*error in iudicando* in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per "*violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli art. 1025 e ss. del C.O.M. e degli artt. 688 e 689 del D.P.R. 90/2010...";* eccesso di potere.

Orbene, con il suddetto motivo l'appellante ripropone il punto controverso e già deciso dalla sentenza gravata, relativo alla scheda valutativa n. 22, riaffermandone la stretta connessione con il procedimento di incompatibilità ambientale.

Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, le relazioni poste a fondamento della dichiarata incompatibilità, non contengono alcun riferimento alla citata scheda valutativa. Sicché il documento valutativo impugnato, nonostante sia stato inserito nel contesto dell'odierno ricorso finalizzato alla riforma della sentenza gravata, non ne fa parte, non rappresentando né atto prodromico né atto connesso con il procedimento di incompatibilità ambientale da cui è scaturito, poi, l'ordine di

trasferimento che è, invece, pienamente conforme ai principi contenuti nella vigente Direttiva sulle incompatibilità ambientali del personale del Corpo delle Capitanerie di porto emanata nel 2017.

La scheda valutativa, come è noto, costituisce un documento redatto per ogni segnalazione per incompatibilità ambientale, in modo che venga evitato che il procedimento di trasferimento sia avviato senza una preventiva acquisizione di chiarimenti da parte del proprio Comando territoriale, al fine di assicurare una opportuna ponderazione degli interessi e di indiscussa attenzione al rispetto delle procedure, così da escludere qualunque fine ritorsivo. Non è pertanto condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui la scheda valutativa presenti una chiara connessione con il provvedimento di incompatibilità ambientale. Condivisibilmente, quindi, il Giudice di prime cure, ha dichiarato tale motivo di impugnazione inammissibile, in quanto estraneo al provvedimento "principale" impugnato (ordine di trasferimento), mancando, infatti, qualsiasi connessione sostanziale o funzionale tra il procedimento di incompatibilità ambientale e la scheda di valutazione.

Un orientamento consolidato del Consiglio di Stato afferma che "*...al riguardo giova rilevare che nel processo amministrativo vale la regola, discendente da un'antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento amministrativo a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo (...) Nel processo amministrativo la connessione oggettiva può ritenersi sussistente quando: a) tra gli atti impugnati viene ravvisata quanto meno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; b) le domande cumulativamente avanzate si basano sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e sono riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale...omissis....*" (cfr. Cons. St. Ad. Plen. 25.02.2015 nr. 5; conf. Cons. St., Sez. IV 26.08.2014 nr. 3277; Cons. St., Sez. V, 27.01.2014 nr. 398, Cons. St., Sez. V, 14.12.2011 nr. 6537).

6.2. Con il secondo motivo di gravame, controparte lamenta una carenza motivazionale della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 – comma 2, 52 – comma 3, 97, 111 e 113 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli articoli 1,3 e 21 octies della Legge n. 24171990, nonché degli articoli 1358 e ss. del Codice dell'Ordinamento Militare e della direttiva interna del Corpo delle Capitanerie di porto che disciplina l'incompatibilità ambientale del personale militare del Corpo del 18 dicembre 2017 – violazione dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 – violazione dell'art. 78, comma 6, del T.U.E.L - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per sviamento di potere e contraddittorietà tra gli atti - eccesso di potere per mancata comparazione tra diversi interessi pubblici e tra l'interesse pubblico e l'interesse privato.

Si tratta di un motivo, all'evidenza articolato in più censure. In particolare l'appellante contesta:

a) l'applicabilità al proprio "comportamento" delle fattispecie di cui alla vigente "*Direttiva concernente la disciplina dei casi di incompatibilità ambientale per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto*", eccependone l'inapplicabilità in considerazione del fatto che:

- l'ipotesi di cui all'art. 4 lettera a) ("*condotte riconducibili al personale militare*") non sussisterebbe nel caso di specie, considerato che "(...) *non da contezza né delle valutazioni obiettive di come il fatto abbia portata esterna nel senso che provochi nocumento o anche solo la messa in pericolo del decoro, del prestigio e/o della funzionalità dell'Amministrazione, né della portata mediatica degli stessi fatti*";

- l'ipotesi di cui all'art. 4 lettera c) "(...) *non può considerarsi tale se circoscritta al solo interno dell'ufficio interessato, dovendo la stessa avere comunque un rilievo esterno*".

Si tratta di eccezioni non condivisibili, riconducibili ad una interpretazione eccessivamente estensiva dell'allegata Direttiva e come tale non ammessa, contestandosi, in via preliminare, il riferimento alla portata mediatica dei fatti o al

rilievo esterno che la parte aspirerebbe a far ritenere come contestata e, di fatto, insussistente.

Diversamente, come emerge dall'allegata nota di pianificazione prot. nr. 64876 del 16.05.2019 (preliminare all'ordine di trasferimento), le ipotesi di incompatibilità ambientale individuate dall'allora Comandante di Corpo del ricorrente si sono limitate a quelle di cui alla lettera a) e c) dell'art. 4 dell'allegata vigente Direttiva, mentre il rilievo mediatico o il clamore della vicenda sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 4 lettera d), che non è mai stata contestata all'appellante.

Sicché le asserzioni del ricorrente non colgono nel segno.

Con specifico riferimento ai presupposti della invocata incompatibilità ambientale, dalla documentazione prodotta anche in appello emerge con chiarezza l'impossibilità di un impiego utile del ricorrente nella sede di Trapani.

I comportamenti imputati all'appellante, nonostante il cambio dell'incarico, non sono mutati, causando una situazione di aperta conflittualità tra l'Ufficiale appellante ed il proprio Comando, circostanza che ha spinto il Comandante di Corpo *pro tempore* a richiedere un allontanamento dello stesso dalla sede di Trapani. Ed infatti neppure la rotazione degli incarichi (passaggio propedeutico alla dichiarazione di incompatibilità ambientale) aveva mitigato o eliminato le cause di incompatibilità, incrinando ulteriormente il rapporto di fiducia che deve esistere in ogni ambiente di lavoro e, ancor di più, per quegli ambienti ove sussistono compiti e funzioni che presuppongono saldi principi di affidabilità, riservatezza e fiducia (art. 4 lettera a – ovvero il pregiudizio al corretto ed armonico funzionamento delle attività di servizio) e si sia verificata una evidente situazione di conflittualità con l'ambiente di lavoro (la direttiva parla di conflittualità sia latenti che palesi ma nel caso di specie tale situazione si è materializzata in tutta la sua evidenza) (art. 4 lettera c). Orbene le ipotesi contestate al ricorrente rientrano nell'ambito delle lettere a) e c) dell'art. 4 della più volte citata Direttiva. Inoltre, va osservato che, la situazione di conflittualità

dell'appellante presso la Capitaneria di porto di Trapani, nonostante siano mutati, sia alcuni gradi apicali di quel Comando, sia, soprattutto, il Comandante della Capitaneria di porto citata, ha registrato ulteriori criticità, come risulta chiaramente dalla documentazione allegata al fascicolo odierno; ciò a comprova del fatto che il mutamento degli uomini di vertice della Capitaneria di porto non aveva determinato la fine della conflittualità dell'Ufficiale ricorrente con quell'ambiente di lavoro.

Nell'appello il ricorrente viene descritto come militare che non ha mai posto in essere condotte disdicevoli, o che non essendo più impiegato in attività ispettive abbia eliminato in radice le cause di incompatibilità, elementi che non sembrano tale da far mutare il quadro istruttorio sotteso al procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato, ma, diversamente avvalorano l'esigenza di trasferire l'Ufficiale dalla sede di Trapani a quella di Palermo (sospendendo temporaneamente il trasferimento già stabilito sin dall'anno 2019 per la sede di Roma), al solo fine di consentire allo stesso di poter continuare ad espletare il proprio mandato elettorale e tutelando l'interesse dell'Amministrazione a rimuovere le cause di incompatibilità accertata.

Quanto alle censure relative all'art. 54 *bis* del d. lgs. 165/2001, si tratta di un motivo riproposto in sede di appello nonostante le affermazioni dell'ANAC (riportante in precedenza, punto 2.3) con la determinazione di archiviazione, la quale sottolinea, in modo puntuale e ben argomentato, la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa contestata.

Con il secondo motivo di ricorso viene anche censurata la violazione dell'art. 78 comma 6 d. lgs 267/2000 di cui sarebbe affetto l'ultimo ordine di trasferimento, oggetto di autonoma impugnazione, con ricorso e contestuale istanza cautelare pendente al n. -OMISSIS- R.G. del TAR Palermo, sicchè l'odierna richiesta costituisce una indebita duplicazione. Sostiene l'appellante, in considerazione della sua carica elettiva, che il momentaneo trasferimento disposto per la sede di Palermo

sarebbe in contrasto con l'art. 78 del TUEL, in quanto il trasferimento sarebbe subordinato al preventivo consenso dell'interessato e, in ogni caso, la sede di Palermo non gli consentirebbe un sereno svolgimento del proprio mandato elettorale.

Orbene non va dimenticato che la sentenza impugnata ha dichiarato legittimo il trasferimento previsto per la sede di Roma, riconoscendo così la legittimità del procedimento amministrativo avviato e la durevolezza della situazione di incompatibilità del ricorrente con la sede di Trapani. Tale conflittualità, come si è detto in precedenza, persiste e non accenna a stemperarsi anche alla luce delle nuove relazioni allegate.

L'elemento innovativo costituito dalla elezione ad Assessore e Vice Sindaco del Comune di Favignana ha di fatto reso non percorribile la soluzione del trasferimento del ricorrente per la pianificata sede di Roma in quanto in contrasto, tale ultima sede, con l'art. 78 comma 6 del T.U.E.L.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nessun militare può vantare un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale (CdS, Sez. III. Sentenza 2863/2014), dovendosi al contrario assicurare quel necessario bilanciamento di interessi dell'Amministrazione con il proprio dipendente, ovvero il rispetto dei diritti soggettivi di cui all'art. 51, 3° comma Cost. da un lato e quelle economiche ed organizzative del datore di lavoro dall'altro (CdS, Sez. III, Sent. 1638/2011).

Il militare, infatti, secondo la giurisprudenza "*non vanta, di norma, un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio sicchè ove non vi siano a monte del trasferimento ragioni discriminatorie o vessatorie – che non sussistono nella presente fattispecie per come sopra ampiamente descritto e documentato – data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento*

delle Forze Armate e di Polizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, nr. 664/2013, n. 4586/2013, nr. 3695/2010 e nr. 566/2005). Indirizzo confermato da quella giurisprudenza secondo cui "*di norma (i militari) non sono titolari di un interesse giuridicamente tutelato a prestare il proprio servizio in una specifica sede* (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, nr. 192/2017, Cons. St., sez. IV, nr. 4023/2016), mentre "*le esigenze del singolo sono di regola posposte all'interesse pubblico ad una efficiente organizzazione delle forze di difesa e di polizia* (cfr. T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. I, nr. 311/2017, T.A.R. Sardegna, sez. II, nr. 96/2016). Emerga da tale giurisprudenza che soltanto documentate necessità di permanenza presso il luogo di svolgimento dell'incarico determinano in capo ad un lavoratore il diritto o ad essere trasferito o a permanere nella sede di servizio, diversamente, allorché l'espletamento del mandato elettorale non richieda una presenza in loco, non è giustificabile o il diritto al trasferimento o, viceversa, la permanenza in una determinata sede di servizio ai sensi dell'art. 78 comma 6 del TUEL. (cfr. Cds Sez. IV, sent. n. 3865/2012).

Nella controversia *de qua*, emerge da quanto detto in fatto, che l'Amministrazione, in ottemperanza a tali principi di carattere generale – e considerato che la sede di Roma, già programmata, costituiva un potenziale impedimento allo svolgimento del mandato elettorale del ricorrente e, pertanto, non attuabile se non in presenza del consenso espresso dello stesso – ha trasmesso e notificato con foglio prot. nr. 60087 del 14.05.2021 una nota informativa all'attuale appellante comunicandogli le motivazioni sottese alla temporanea sospensione del trasferimento per la sede di Roma per incompatibilità ambientale, e contestualmente l'imminente trasferimento per la vicina sede di Palermo.

Non è pertanto revocabile in dubbio che se il trasferimento del ricorrente presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Roma richiedeva il consenso espresso dell'interessato al trasferimento, diversamente l'esigenza di rimuovere risolutivamente le cause di incompatibilità ambientale con la sede di

Trapani, indubbiamente prevalenti per la natura di pubblico interesse, necessitavano come necessitano di un adeguata soluzione al fine di effettuare il richiesto bilanciamento degli interessi contrapposti. L'espletamento del mandato elettorale, da un lato, la rimozione delle cause di incompatibilità ambientale con la sede di lavoro di Trapani, dall'altro.

Lamenta, ancora l'appellante, di non essere in condizioni di svolgere serenamente il proprio mandato e, quindi i gravosi impegni allo stesso collegati. Censura infondata che non trova supporto alcuno nelle norme in materia di mandato elettorale e, in particolare, negli artt. 78 e seg. del citato TUEL. Infatti in forza dell'art. 3 del suddetto articolo, in qualità di assessore della giunta comunale allo stesso è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fa parte per tutta la durata del mandato; nel diritto di assentarsi è, peraltro, ricompreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. A tale diritto si aggiunge, in forza della legislazione in materia anche il diritto ad assentarsi per 24 ore al mese retribuite, oltre ad ulteriori 24 ore al mese non retribuite per l'assolvimento del proprio mandato elettorale, oltre al diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (Art. 84 TUEL).

Nessuna limitazione, come lamenta l'appellante, all'esercizio del mandato elettorale è imputabile all'Amministrazione, considerato come emerge dagli atti della difesa erariale che il ricorrente ha già usufruito del permesso di assentarsi dal servizio per partecipare ai lavori del Consiglio comunale di Favignana; richiesto ed ottenuto, come si evince dall'attestazione documentata trasmessa dalla Direzione Marittima di Palermo, la prevista licenza di trasferimento, ulteriore beneficio previsto per legge nel caso di trasferimenti d'autorità come quello di cui si discorre (cfr. fg. nr. 29488 del 03 giugno 2021 della Direzione Marittima di Palermo); richiesto ed ottenuto, dal 14 giugno sino al 23 giugno le autorizzazioni ad assentarsi dal servizio per la fruizione di permessi orari per organi esecutivi, per la partecipazione ai lavori del

Consiglio Comunale di Favignana (cfr. fg. nr. 33112 del 21.06.2021 della Direzione Marittima di Palermo). Quindi ne risulta che nessun ostacolo si frappone all'esercizio del mandato elettorale, nonostante lo stesso svolga il servizio presso la sede di Palermo (in questo senso TARS Catania- su un caso analogo, sent. nr. 549/2020), con conseguente infondatezza della relativa censura.

Parte appellante censura la sentenza per non avere tenuto erroneamente conto della lamentata violazione degli artt. 39, 40 e 42bis D. Lgs. 151/2001. Le censure sono infondate, considerato che a seguito di richiesta del ricorrente relativa ad altro figlio sono stati accolti i benefici ex artt. 39 e 40 del d. lgs. 151/01, come emerga dalla documentazione in atti.

Anche con la nascita del terzogenito del ricorrente, a seguito di specifica istanza prodotta, i benefici richiesti sono stati regolarmente concessi, sicchè non è fondata la censura su una ipotizzata violazione commessa a questo riguardo dall'Amministrazione.

Quanto alla violazione dell'art. 42 *bis* , va sottolineato che il ricorrente, emerge anche dal giudizio di primo grado, non ha mai formalizzato alcuna istanza in tal senso, nonostante fosse stato invitato a presentare detta istanza con foglio nr. 81438 del 18.06.2019 a firma del Sig. Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, non essendo attivabile d'ufficio. Ciononostante, a fini collaborativi, a seguito di istanza con la quale si lamentava ancora una volta la violazione dell'art. 42 *bis*, con foglio nr. 63611 del 21.05.2021 l'Amministrazione oltre ad evidenziare ancora una volta la mancata produzione di un'istanza in tal senso da parte dell'Ufficiale ricorrente ha, addirittura, allegato la modulistica prevista ivi compresa la documentazione necessaria al fine di far formalizzare l'istanza di assegnazione temporanea presso altra sede di servizio.

Priva di fondamento è la censura secondo cui il trasferimento a Roma sarebbe avvenuto "*senza alcuna assistenza logistica….nessuna motivazione della proporzionalità del trasferimento a Roma è dato scorgere nella sentenza*".

Si è già detto che il trasferimento a Roma, le cui motivazioni, relative alla incompatibilità ambientale del ricorrente con la sede di servizio di Trapani, sono state già puntualmente esposte nelle memorie depositate dinanzi al giudice di prime cure, e che è stato temporaneamente sospeso essendo l'Ufficiale attualmente trasferito alla sede di Palermo, trasferimento preceduto da una apposita nota informativa, notificata il 14.05.2021, ove veniva altresì espressamente indicato "seguirà ordine di movimento".

Anche la censura relativa alla denunciata disgregazione del nucleo familiare a seguito del disposto trasferimento alla sede di Palermo non è fondata. Al riguardo è sufficiente osservare che la moglie del ricorrente svolge la sua attività lavorativa sull'isola di Favignana, ed infatti il ricorrente sino all'avvenuto trasferimento presso la sede di Palermo, ha costantemente viaggiato sulla tratta Trapani – Favignana, non ritenendo necessario trasferire la famiglia a Trapani dove prestava servizio e dove aveva la disponibilità di un alloggio di servizio. Del resto la sede di Palermo non è tale da impedire al ricorrente di assolvere ai propri doveri familiari, distando da Trapani soltanto 100 chilometri. Inoltre tale sede consente al ricorrente di conciliare le esigenze connesse alla carica pubblica rivestita e quelle familiari in quanto lo stesso, anche se con un percorso chilometrico leggermente più lungo, ha la medesima possibilità – ove non intenda trasferire il nucleo familiare su Palermo – di viaggiare sulla tratta Palermo – Favignana senza che si verifichi il paventato rischio di "scomposizione" del nucleo familiare. Non vanno altresì dimenticati i benefici di cui gode l'appellante a seguito del trasferimento, ai sensi della L. 86/2001, consistenti in indennità economiche aggiuntive per la durata di anni due, nonché, ove decidesse di rinunciare a tali benefici economici, la possibilità, a seguito di specifica istanza, di

optare, per la durata di tre anni, ad un rimborso sino a 516,00 euro mensili per l'affitto di un'abitazione privata; in una "indennità di prima sistemazione"; di una ulteriore indennità *una tantum* versata in un'unica soluzione, di importo variabile in base al trasferimento o meno anche del nucleo familiare; della c. d. licenza di trasferimento di ulteriori giorni 20 (venti) rispetto a quella ordinariamente goduta (licenza oltremodo già richiesta e concessa dall'attuale Comando di Palermo come da attestazione allegata in precedenza).

6.3. Infine, ma non per importanza, va ancora una volta ribadita l'ampia discrezionalità sottesa alle valutazioni di incompatibilità ambientale, sindacabili dal G.A. soltanto in ordine all'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità rilevata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento in base a sue valutazioni di opportunità) e della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla. Nella controversia *de qua*, condivisibilmente il Giudice di prime cure, ha affermato che la determinazione contestata non appare illogica o irragionevole alla luce della descrizione del contesto fattuale in cui si inserisce quale emerge dalla documentazione in atti.

7. Sulla base delle considerazioni svolte l'appello è infondato e pertanto va respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese della presente fase del giudizio sono liquidate in euro 1000,00, più accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Salvatore Zappala', Consigliere

Maria Immordino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Maria Immordino	**Fabio Taormina**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.